Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 30 aprile 1930 - Anno VIII** **Numero 101**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-65-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 738.

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 398.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 ottobre 1929, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede che sia attribuita la personalità giuridica all'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile, costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato lo statuto relativo;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita la personalità giuridica, a norma dell'articolo 36, ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla « Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile » aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria dell'automobile.

E' approvato lo statuto dell'Associazione predetta secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Associazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 295, foglio 133. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile (A.N.F.I.A.).

Art. 1.

E' costituita, con sede in Torino, l'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile.

L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed ha personalità giuridica quale ente di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Essa è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo di studiare e risolvere i problemi tecnici ed economici relativi all'industria dell'automobile, di promuoverne l'incremento ed il miglioramento produttivo e di tutelare gli interessi economici e morali delle ditte associate, in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva. L'Associazione si propone altresì di cooperare alla migliore affermazione dell'industria suddetta in tutte le manifestazioni industriali, commerciali e sportive alle quali essa sia direttamente o indirettamente interessata.

L'Associazione non potrà esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale dei soci senza il consenso di questi.

Art. 3.

I soci si dividono in soci onorari e soci effettivi.

I soci onorari sono proposti dal Consiglio direttivo e nominati dall'Associazione fra coloro che hanno titolo di benemerenza verso l'industria dell'automobile o verso l'Associazione. Non pagano contributi.

Sono soci effettivi le ditte esercenti (anche solo con qualche reparto) l'industria dell'automobile, sia come produttrici di telai e motori, sia come produttrici di sole carrozzerie, in quanto esse ditte siano iscritte ad una Associazione territoriale giuridicamente riconosciuta facente parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'iscrizione a soci effettivi è curata direttamente dalle Associazioni territoriali cui le ditte stesse sono iscritte.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha la facoltà di escludere dall'Associazione quelle ditte la cui attività sia incompatibile con gli scopi che persegue l'Associazione stessa.

Contro il provvedimento del Consiglio direttivo è però ammesso ricorso alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci, oltre all'osservanza del presente statuto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni e notizie statistiche che venissero loro richieste dall'Associazione ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie statistiche saranno dall'Associazione tenute riservate; nel caso che, nell'interesse generale, fosse necessario renderle note, lo saranno in forma riassuntiva, senza indicazione della fonte.

Art. 6.

Le ditte facenti parte dell'Associazione non possono partecipare, direttamente o indirettamente, a mostre, fiere, esposizioni, gare ed altre manifestazioni analoghe, se non in conformità delle deliberazioni prese dai competenti organi della Associazione.

Con apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio direttivo con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, previa ratifica della Confederazione, saranno stabilite le norme per la partecipazione delle ditte associate alle manifestazioni di cui al precedente comma nonchè le sanzioni disciplinari per i casi di trasgressione.

Art. 7.

I rapporti fra l'Associazione e le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 8.

Sono organi dell'Associazione:
1° l'assemblea dei delegati;
2° il Consiglio direttivo;
3° il presidente.

Art. 9.

L'assemblea è formata dai rappresentanti delle ditte associate nominati dalle ditte stesse in ragione di un rappresentante per ogni ditta. La nomina di tali rappresentanti deve essere notificata, nei termini e con le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 10.

Le adunanze di assemblea sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con avviso telegrafico ed a termini abbreviati di giorni cinque.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti da trattarsi.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno non oltre il mese di novembre per:

a) fissare il numero dei componenti il Consiglio direttivo per l'anno successivo;

b) nominare gli scrutatori per lo spoglio delle schede di votazione;

c) nominare due revisori dei conti;

d) deliberare sulla relazione della gestione precedente del Consiglio direttivo;

e) discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del precedente esercizio;

f) deliberare sugli altri argomenti eventualmente portati all'ordine del giorno.

Art. 12.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia deliberato dal Consiglio direttivo, o ne sia fatta richiesta da una o più ditte che insieme dispongano almeno di un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 13.

Le adunanze di assemblee sono valide quando siano presenti almeno due quinti del numero dei voti di cui dispongono complessivamente le ditte a norma degli ultimi due commi dell'art. 20.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà valida qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai presenti.

Art. 14.

Le eventuali variazioni allo statuto dovranno essere presentate e discusse in assemblea, previa comunicazione scritta, da farsi almeno 15 giorni prima, del nuovo testo alle singole ditte associate.

La votazione seguirà poi per *referendum* entro i trenta giorni successivi e le modificazioni si intenderanno approvate qualora raggiungano una maggioranza di voti favorevoli non inferiore ai tre quinti dei voti spettanti ai soci, salve le ulteriori approvazioni a termini di legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre la maggioranza di tre quarti dei voti spettanti ai soci.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente nominato dal presidente generale della Confederazione, da tre vicepresidenti e da un numero di consiglieri da 5 a 15. Di questi, due sono designati dalla Federazione nazionale sindacale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, e scelti fra industriali esercenti l'industria dell'automobile o della carrozzeria. Gli altri consiglieri sono nominati per *referendum* mediante scheda segreta dai soci dell'Associazione. Ugualmente sono nominati per *referendum* due dei tre vicepresidenti; il terzo vice-presidente è di diritto il presidente della Federazione nazionale sindacale fascista dell'industria meccanica e metallurgica quando questo sia un industriale dell'automobile o della carrozzeria; in caso diverso, il detto vice-presidente sarà nominato dal presidente della Federazione stessa scegliendolo fra gli industriali esercenti la industria dell'automobile o della carrozzeria.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un tesoriere-economo che dura in carica un biennio ed è rieleggibile. Il tesoriere-economo è preposto alla gestione finanziaria della Associazione.

Egli redige lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo e deve curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio di tutte le Associazioni confederate.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e si rinnova per un terzo ogni anno.

I membri scaduti sono rieleggibili; per i primi due anni la scadenza sarà determinata mediante sorteggio.

Art. 18.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando, trascorsa mezz'ora da quella fissata per la riunione, sono presenti almeno due quinti dei suoi componenti.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo:

a) assume l'iniziativa di studi, riunioni, accordi e pubblicazioni e di quanto possa ritenere opportuno per promuovere l'incremento, il miglioramento e la disciplina delle industrie dell'automobile e della carrozzeria e tutelare gli interessi delle ditte associate;

b) nomina Commissioni per determinati studi e lavori chiamando anche a farne parte ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità, caso per caso e non in forma permanente, persone estranee all'Associazione. Tali Commissioni potranno essere costituite anche con carattere permanente per lo studio di problemi interessanti la industria dell'automobile e della carrozzeria delle singole regioni. In questo caso le Commissioni saranno composte da persone che rappresentano direttamente nella regione l'industria dell'automobile e della carrozzeria;

c) designa alla Confederazione, su proposta del presidente, il segretario dell'Associazione;

d) dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea.

In casi di urgenza il Consiglio direttivo ha facoltà di prendere in materia di bilanci le deliberazioni spettanti all'assemblea, salva ratifica di questa alla sua prima adunanza successiva.

Art. 20.

Per le votazioni di assemblea e per la nomina del Consiglio direttivo i soci effettivi dispongono di un voto per ogni 100 (o frazione di 100) dipendenti occupati.

Ogni anno il Consiglio direttivo, in base al numero dei dipendenti risultanti dall'ultima denuncia effettuata a norma di legge, determina il numero dei voti spettante a ciascun socio effettivo.

A nessun socio effettivo, però, qualunque sia il numero dei suoi dipendenti, potrà essere attribuito un numero di voti superiore al 45 % dei voti complessivi di tutti i soci secondo le determinazioni annuali di cui al comma precedente.

I soci onorari possono intervenire alle adunanze di assemblea con voto consultivo.

Art. 21.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione. Dura in carica un triennio e alla scadenza può essere riconfermato. Il presidente rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Egli ha quindi la esclusiva rappresentanza delle ditte asso-

ciate di fronte a tutti i Comitati, Associazioni, od Enti, tanto italiani che esteri, che abbiano per fine di organizzare e promuovere fiere, gare ed altre manifestazioni sia di carattere industriale e commerciale che sportivo.

La stessa rappresentanza assume il presidente di fronte alle autorità statali per quanto si riferisce al medesimo oggetto delle organizzazioni di esposizioni, gare ed altre manifestazioni industriali, commerciali e sportive.

Spetta inoltre al presidente di vigilare sull'andamento dell'Associazione e di curare l'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee dell'Associazione e ne dirige la discussione; nomina e revoca gli impiegati dell'Associazione e ne determina le retribuzioni rispettive.

In caso d'impedimento o di assenza è surrogato da uno dei vice-presidenti da lui delegato, e, in mancanza di questo, dal consigliere anziano.

In caso di urgenza, il presidente ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi dovranno però essere comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

La nomina del presidente diventa definitiva quando sia stata approvata a termini di legge.

Art. 22.

Non sono eleggibili alla carica di presidente e di consigliere, nè possono essere nominati delegati nelle assemblee dell'Associazione che i proprietari, comproprietari, titolari, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali e institori delle ditte associate, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge. Il presidente può essere altresì scelto tra i soci onorari di cui al primo capoverso dell'articolo 3.

Art. 23.

L'esercizio sociale si inizia col 1° luglio e si chiude col 30 giugno di ogni anno.

Art. 24.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi della Federazione nazionale fascista delle industrie meccaniche e metallurgiche nella misura che sarà stabilita di anno in anno dalla Confederazione;

b) dai contributi ordinari dei soci effettivi nella misura per ogni ditta di annue L. 1 per ogni dipendente occupato, in base alla denuncia da farsi alle competenti Associazioni territoriali a termini di legge;

c) dai sussidi, elargizioni e donazioni da parte di enti pubblici e privati o da ditte socie e non socie;

d) dagli eventuali proventi di esposizioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dall'Associazione sia direttamente che pel tramite o col consenso di altri enti.

Art. 25.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dal presente statuto, dalla legge o dallo statuto e dalle disposizioni della Confederazione, l'autorizzazione o approvazione della Confederazione.

Art. 26.

Spetta al Consiglio direttivo di deferire alla Confederazione, per i provvedimenti disciplinari del caso, le ditte associate che non ottemperino agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente statuto e dalle deliberazioni del Consiglio stesso, salvo i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 27.

Il segretario dell'Associazione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo.

Le condizioni di nomina e la durata del mandato sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto di questa.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi, ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Egli è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 28.

In caso di scioglimento dell'Associazione, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e dallo statuto della Confederazione, l'assemblea dei delegati addiverrà alla nomina di tre liquidatori e determinerà l'impiego delle eventuali attività sociali.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed allo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 739.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2483.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2319, 13 ottobre 1927, n. 2819, e 20 settembre 1928, n. 3018, coi quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Roma;

Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto presentate dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato coi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, e 20 settembre 1928, n. 3018, è ancora modificato come segue:

Art. 1. — Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze politiche invece di « Istituto di statistica e politica economica (seminario) » leggasi: « Istituto di statistica (seminario) » e invece di « Istituto di politica e legislazione finanziaria (seminario) » leggasi: « Istituto di politica economica e finanziaria (seminario) ».

All'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia si aggiungano le due seguenti scuole:

« Scuola di clinica medica.
Scuola di oncologia ».

Si modifichi l'ultimo capoverso nel modo seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il Seminario matematico e la Scuola di perfezionamento in storia delle scienze ».

Art. 18. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza si modifichi l'insegnamento di « diritto amministrativo » di cui al n. 13 in « diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale) » e si sopprima l'insegnamento di « scienza dell'amministrazione » di cui al n. 14, modificando in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Dopo l'art. 46, si inserisca l'articolo seguente, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi:

« Art. 47. — Il Consiglio direttivo della Scuola può concedere una abbreviazione del corso di perfezionamento a quegli iscritti che si presentino già forniti di titoli adeguati od abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto nel periodo anteriore alla laurea.

L'abbreviazione potrà essere consentita fino al limite minimo di un anno di frequenza dopo il conseguimento della laurea.

Coloro che usufruiranno della detta agevolazione sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il diploma ».

Art. 58 (già 57). — Si modifichi l'elenco delle materie di insegnamento nel modo seguente:

Al n. 7, invece di « statistica metodologica » leggasi « statistica ». Si sopprima l'insegnamento di cui al n. 10, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti fino al n. 21.

Al n. 11 (modificato in 10), invece di « politica e legislazione finanziaria » leggasi: « politica economica e finanziaria ». Fra l'insegnamento di cui al n. 21 (modificato in 20) e il successivo si inseriscano gli insegnamenti seguenti:

« 21. Scienza dell'amministrazione (biennale);
22. Archivistica;
23. Politica internazionale;
24. Politica sindacale e corporativa; ».

Si modifichi, in conseguenza, la numerazione degli insegnamenti successivi. Si inserisca, tra l'elenco degli insegnamenti e l'ultimo capoverso, il capoverso seguente:

« Potranno essere tenuti insegnamenti di lingue estere ».

Art. 59 (già 58). — Si sostituisca col seguente:

« I corsi di cui sopra, per i quali nulla sia esplicitamente stabilito, hanno durata annuale, biennale o semestrale secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà ».

Art. 62 (già 61), comma 2°. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di introduzione alle scienze giuridiche, filosofia del diritto, istituzioni di diritto privato italiano, diritto pubblico interno, debbono essere sostenuti prima di quello del diritto pubblico comparato; l'esame di diritto pubblico comparato deve essere sostenuto prima degli esami di diritto internazionale pubblico e privato e di legislazione economica e del lavoro; gli esami di economia teorica e di statistica debbono essere sostenuti prima dell'esame di politica economica e finanziaria ».

Art. 63 (già 62). — Nel comma secondo si sopprima la materia « politica e statistica economica » e si modifichi la materia « politica e legislazione finanziaria » in « politica economica e finanziaria »; alla fine del comma stesso, alle parole « di cui all'ultimo comma dell'art. 60 » si sostituiscano le parole « di cui all'ultimo comma dell'art. 61 ».

Il comma quarto si sostituisca col seguente: « I laureati in lettere e filosofia sono ammessi al secondo anno ».

Tra il quarto e il quinto comma si inserisca il seguente:

« I diplomati in statistica sono ammessi di regola al secondo anno, salvo diverso giudizio della Facoltà ».

Art. 64 (già 63), comma secondo. — Si sostituisca col seguente: « Il tema della dissertazione è scelto dal candidato, col consenso del Preside, in una delle materie elencate all'art. 58 ».

Art. 65 (già 64), comma primo. — Si sostituisca col seguente: « Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:
l'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;
l'Istituto di statistica;
l'Istituto di politica economica e finanziaria ».

Art. 66 (già 65). — Al comma secondo, invece di « Istituto di statistica e politica economica » leggasi: « Istituto di statistica »; e invece di « cattedra di politica e statistica economica » leggasi: « cattedra di statistica ».

Al comma terzo, invece di « Istituto di politica e legislazione finanziaria » leggasi: « Istituto di politica economica e finanziaria » e invece di « cattedra di politica e legislazione finanziaria » leggasi: « cattedra di politica economica e finanziaria ».

Art. 73 (già 72), comma secondo. — Si sostituisca col seguente: « Tali borse sono a disposizione:
due del Consiglio della Facoltà;
una dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;
una dell'Istituto di statistica;
una dell'Istituto di politica economica e finanziaria ».

Art. 75 (già 74). — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia si aggiungano i seguenti:

« 46. Letteratura latina del medio evo;
47. Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso archivi e biblioteche;
48. Lingua e letteratura romena ».

Art. 166 (già 165). — All'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiungano gli insegnamenti seguenti:

« 31. Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie;
32. Antropologia criminale;
33. Patologia coloniale;
34. Clinica delle malattie infettive e contagiose ».

Art. 173 (già 172). — Si sostituisca col seguente:

« Tutti gli esami di profitto verranno dati singolarmente davanti a Commissioni composte del titolare della materia, di un professore di ruolo di materia affine, e di un libero docente della materia o di materia affine.

La Facoltà potrà disporre altrimenti, indicando nel manifesto annuale eventuali aggruppamenti ».

Art. 190 (già 189). — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di chirurgia si aggiungano i due seguenti insegnamenti:

« 21. Chirurgia infantile (un anno);

22. Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche (un anno) ».

Art. 192 (già 191). — Si sostituisca col seguente:

« Gli iscritti al corso debbono frequentare nei singoli anni le seguenti materie:

1° *anno*: Clinica chirurgica, chirurgia d'urgenza, ricerche di laboratorio, semeiotica, traumatologia, tecnica degli apparecchi.

2° *anno*: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ricerche di laboratorio, anatomia chirurgica, medicina operatoria, semeiotica, radiologia.

3° *anno*: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ortopedia, chirurgia delle vie urinarie, endoscopia, radiologia, batteriologia.

4° *anno*: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, chirurgia del sistema digerente, neuropatologia chirurgica, chirurgia del sistema nervoso, chirurgia sperimentale, chirurgia infantile.

5° *anno*: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ginecologia, otorinolaringoiatria, valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Gli esami da superare sono per i vari anni:

1° Traumatologia, tecnica degli apparecchi, chirurgia d'urgenza;

2° Ricerche di laboratorio, semeiotica, anatomia chirurgica, medicina operatoria;

3° Ortopedia, chirurgia delle vie urinarie, endoscopia, radiologia, batteriologia;

4° Chirurgia del sistema digerente, chirurgia del sistema nervoso, chirurgia infantile, neuropatologia;

5° Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ginecologia, otorinolaringoiatria, valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 186 ».

Dopo l'art. 192, sopra riportato, si inserisca l'articolo seguente, e si continui a modificare, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi:

« Art. 193. — Il servizio nel reparto operatorio è disimpegnato dagli allievi della Scuola a cominciare dal terzo anno, purchè abbiano superato tutti gli esami del primo biennio ».

Dopo l'art. 237, già 235, si inserisca lo statuto della Scuola di clinica medica e quello della Scuola di oncologia e si continui a modificare, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi:

« *Scuola di clinica medica.*

Art. 238. — Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in clinica medica ha la durata di cinque anni.

Art. 239. — Gli insegnamenti della Scuola sono:

1. Le costituzioni in clinica;
2. Anatomia patologica (2 anni);
3. Batteriologia e serologia (un anno);
4. Parassitologia (un anno);
5. Patologia speciale medica (un anno);
6. Semeiotica fisica (un anno);
7. Radiologia (un anno);
8. Semeiologia del sistema nervoso vegetativo;
9. Semeiologia oculare;
10. Semeiologia dell'orecchio e delle prime vie respiratorie;
11. Semeiologia boccale;
12. Clinica medica generale (3 anni);
13. Neuropatologia (un anno);
14. Malattie contagiose;
15. Malattie del ricambio materiale;
16. Malattie dell'apparato respiratorio;
17. Malattie dell'apparato cardiovascolare;
18. Malattie dell'apparato renale;
19. I principali farmaci;
20. Dietetica;
21. Climatologia e idrologia - acque minerali.

Art. 240. — Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche.

Art. 241. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto stabilirà il manifesto della Scuola.

Art. 242. — L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art. 186.

Scuola di oncologia.

Art. 243. — La Scuola di perfezionamento in oncologia si propone di addestrare i medici per una diagnosi precoce del cancro. Ad essa potranno prendere parte i laureati in medicina e chirurgia. Direttore della Scuola è il titolare di anatomia patologica.

Art. 244. — Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in oncologia è teorico e pratico ed ha la durata di un anno scolastico.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Anatomia patologica;
Clinica chirurgica;
Clinica ginecologica;
Radiologia.

A questi quattro insegnamenti fondamentali saranno aggiunte delle conferenze sulle seguenti branche:

Clinica medica;
Patologia chirurgica;
Clinica ortopedica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Clinica oculistica;
Clinica pediatrica;
Clinica neuropatologica.

Art. 245. — Gli iscritti, alla fine del corso, dovranno superare un esame teorico e pratico con una Commissione composta dei quattro titolari delle cattedre di anatomia patologica, di clinica chirurgica, di clinica ginecologica e di radiologia.

Art. 246. — Ai promossi sarà rilasciato un diploma di specializzazione in oncologia ».

Art. 248 (già 237). — All'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si aggiungano gli insegnamenti seguenti:

« 49. Matematiche superiori;
50. Geometria differenziale;
51. Genetica;
52. Embriologia;
53. Spettroscopia;
54. Agraria ».

Dopo l'art. 264 (già 253), si inserisca il seguente articolo relativo al Seminario matematico, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi:

Seminario matematico.

« Art. 265. — Ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, fa parte della Facoltà di scienze il « Seminario matematico » il quale sarà retto da un regolamento approvato dalla Facoltà stessa ».

Art. 281 (già 269), ultimo comma. — Si sostituisca col seguente: « Si tengono inoltre nella Scuola corsi di conferenze sopra alcune delle seguenti materie:

a) Applicazioni della statistica matematica alla fisica e alla astronomia;
b) Applicazioni alle scienze sociali;
c) Economia matematica;
d) Assicurazioni sociali;
e) Assicurazioni danni e trasporti;
f) Diritto delle assicurazioni;
g) Organizzazione delle assicurazioni.

Alcuni di questi corsi saranno organizzati come corsi semestrali. In tal caso, previa deliberazione del Consiglio della Scuola, l'esame sopra due di essi sarà computato come uno degli esami contemplati dall'art. 285 ».

Art. 285 (già 273). — Si sostituisca col seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea occorre aver superato gli esami di profitto, consigliati per il primo biennio di matematica o fisica (salvo nei casi previsti dall'articolo 283), ed inoltre gli esami di profitto sulle materie 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 281 e su altre due materie da scegliersi o tra i corsi semestrali di conferenze di cui all'art. 281, con la norma ivi fissata nell'ultimo comma, o fra le seguenti:

della Facoltà di scienze:
analisi superiore;
fisica matematica;
meccanica superiore;
astronomia;
fisica teorica.

della Facoltà di giurisprudenza:
scienze delle finanze e diritto finanziario;
scienza dell'amministrazione;
diritto amministrativo;
diritto civile;
diritto commerciale.

della Facoltà di scienze politiche:
economia teorica;
politica economica e finanziaria.

della Scuola di statistica:
statistica biometrica e sociale,
e sopra altri corsi scelti dallo studente ed accettati dal Consiglio della Scuola ».

Art. 290 (già 278). — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola speciale di geografia si aggiungano i due insegnamenti seguenti:

« 17. Demografia (corso ufficiale della Scuola di statistica);
18. Paleontologia (corso ufficiale della Facoltà di scienze) ».

Art. 295 (già 283). — All'elenco degli insegnamenti della Scuola si aggiunga, col n. 20, l'insegnamento di « tecnica farmaceutica ».

Art. 308 (già 296), comma primo. — Si sopprima l'inciso « e i relativi esercizi ».

Art. 311 (già 299), comma primo. — Si sostituisca col seguente: « Il Direttore della Scuola di statistica è il titolare della cattedra di statistica e Direttore dell'Istituto di statistica ».

Art. 312 (già 300). — Al n. 1 dell'elenco degli insegnamenti, anzichè « statistica metodologica » leggasi « statistica ». Al n. 3 invece di « statistica e politica economica » leggasi: « statistica biometrica e sociale ».

Art. 313 (già 301). — Nell'elenco degli Istituti universitari che lo studente deve frequentare, invece di « istituto di statistica e politica economica » leggasi: « istituto di statistica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 129. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **740**.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1930, n. **422**.

Provvedimenti a favore di danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti il R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1141, ed il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1881, recanti provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna, e dal terremoto del 26-27 marzo 1928, nella provincia del Friuli;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire nuove provvidenze per agevolare la riparazione delle case danneggiate o distrutte dagli indicati terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1930 i termini fissati dall'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1141, entro i quali devono essere compiuti i lavori di riparazione o di ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929 in provincia di Bologna, affinchè i proprietari delle case stesse possano ottenere la liquidazione del sussidio dello Stato nella spesa relativa, determinata in base alle perizie preventive redatte dal Genio civile.

Al 1° comma dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, è sostituito il seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro il 30 giugno 1930 e per quelli di ricostruzione ultimati entro il 31 ottobre 1930 il sussidio di cui all'art. 2 può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito superiore a L. 10.000; del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da L. 5001 a L. 10.000; del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000 ».

Art. 2.

Agli effetti della concessione dei sussidi, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 9 maggio 1929-VII, n. 759, per il restauro e la ricostruzione degli edifici pubblici di enti locali o di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto dell'aprile 1929, le domande presentate entro il 30 giugno stesso anno si considerano valide anche se pervenute al Ministero dei lavori pubblici od all'ufficio del Genio civile di Bologna entro il 15 luglio stesso anno.

Art. 3.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti di credito ordinari e cooperativi, sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti e di speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Con il fatto stesso della stipulazione del mutuo e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile di Bologna l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario, a parziale estinzione del suo debito.

Oltre il riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma degli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, e la concessione dei benefici tributari previsti dal presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere, nè alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui.

Art. 4.

L'ipoteca che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo è valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

L'Istituto, che abbia concesso il mutuo a' sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito che rimanesse insoluta per capitale ed accessori dopo il pagamento del sussidio statale all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso le agevolazioni ed i privilegi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i contratti di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli sono esenti da tassa di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e registrati gratuitamente.

Le correlative formalità ipotecarie saranno pure eseguite gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

L'esonero si estende agli eventuali diritti catastali.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 5 sono applicabili anche per la concessione di mutui a favore dei proprietari di case danneggiate o distrutte dal terremoto del 26-27 marzo 1928 nella provincia del Friuli, i quali, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1881, assumano direttamente l'esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione delle loro case, mediante cottimi stipulati con la Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo.

L'ammontare del mutuo non può essere superiore all'importo dei lavori da eseguire quale risulti dal contratto di cottimo, e la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo deve essere fatta alla Sezione autonoma del Genio civile in Tolmezzo.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 137. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 741.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 378.

Erezione in ente morale della « Fondazione Tenente Oddone De Nakic » a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara.

N. 378. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Tenente Oddone De Nakic » avente un capitale di L. 3500 nominali — la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara — viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 742.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 380.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Castelnuovo d'Istria.

N. 380. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelnuovo d'Istria (Fiume).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 743.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 379.

Erezione in ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca Genovese », con sede in Genova.

N. 379. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca Genovese », con sede in Genova, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con modifica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 744.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 381.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cartoceto.

N. 381. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cartoceto è trasformato a favore dell'Opera pia « Ospedale Palazzi », esistente nel Comune medesimo, restando eccettuato dalla trasformazione un piccolo capitale per il soddisfacimento di un legato di messe.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 745.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 382.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mineo.

N. 382. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mineo è trasformato a favore del locale « Ospedale di San Lorenzo ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 746.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 383.

Erezione in ente morale della « Fondazione Giulio Masetti da Bagnano », con sede in Firenze.

N. 383. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Giulio Masetti da Bagnano », con sede in Firenze, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e n'è approvato lo statuto organico, con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 747.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 384.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Gimignano.

N. 384. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Gimignano è trasformato a favore della Congregazione di carità del luogo, con l'obbligo di erogare le rendite provenienti dal detto patrimonio in sussidi ai tubercolosi poveri del Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 748.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 385.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lequile.

N. 385. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lequile è trasformato a favore della locale Opera pia « Salvatore e Giuseppe Albanese ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 749.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 401.

Erezione in ente morale della Fondazione « Lascito Gioacchino Raguini », con sede in Ancona.

N. 401. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Lascito Gioacchino Raguini », con sede nel comune di Ancona, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, salvo ad approvarsene lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Livorno ad istituire una filiale in Vada, frazione del comune di Rossignano Marittimo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno è autorizzata ad istituire una filiale in Vada, frazione del comune di Rossignano Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1930.

Sostituzione di un membro nella Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929 che nomina la Commissione di vigilanza sul servizio delle radioaudizioni per la città di Bolzano;

Considerata la necessità di sostituire il componente dott. Silvio Rossi, trasferito a Padova;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Silvio Rossi cessa di far parte della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano. In sua vece è chiamato a far parte di detta Commissione il cav. Attilio Menapace, direttore didattico governativo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1930.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la cessione, da parte del comune di Cava dei Tirreni, di un fabbricato con annesso campo sportivo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che il comune di Cava dei Tirreni, con deliberazione podestarile in data 15 febbraio 1928, concesse al Fascio locale di occupare una zona di terreno facente parte della Villa comunale affinchè vi costruisse la « Casa del Balilla » con annesso campo sportivo, a condizione che l'edificio così come il terreno rimanessero di assoluta proprietà del Comune;

Considerato che la costruzione fu eseguita; ma che sono ancora da pagare L. 82.278,10 a saldo totale delle spese relative alla costruzione predetta;

Veduta la deliberazione del podestà di Cava dei Tirreni, in data 30 agosto 1929, con la quale il Comune ha stabilito di donare all'Opera nazionale Balilla la « Casa del Balilla » predetta con annesso campo sportivo, previa sclassifica dell'area relativa dal Demanio comunale;

Veduta la deliberazione n. 28 in data 1° novembre 1929 con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione disposta a favore dell'Opera dal comune di Cava dei Tirreni e di assumere l'onere del pagamento di L. 82.278,10 a favore del Comune, affinchè questo possa provvedere ai pagamenti a saldo di quanto è ancora dovuto per la costruzione della « Casa del Balilla » e dell'annesso campo;

Veduto lo schema di contratto annesso alla deliberazione suddetta col quale si definiscono i rapporti fra l'Opera nazionale Balilla, il Comune ed il Fascio;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 28 in data 1° novembre 1929 del presidente dell'Opera nazionale Balilla, citata nelle premesse.

Roma, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2212)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

C-377.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Costessich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Anna Giadresco, nato a Sissano il 2 novembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosuscovich Natalina di Andrea e di Antonia Cancelar, nata a Sissano il 12 settembre 1885; ed alle figlie nate a Sissano: Antonia, il 9 novembre 1910; Anna, il 4 agosto 1920; Maria, il 18 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(782)

N. C-364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Antonio, figlio del fu Michele e della fu Anna Costessich, nato a Cavrano (Pola) il 10 maggio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sissa Eufemia fu Antonio e di Maria Postich, nata a Cavrano il 10 luglio 1884; ed ai figli nati a Cavrano: Antonio, il 29 marzo 1903; Giuseppe, l'11 marzo 1907; Maria, il 24 giugno 1921; Veronica, il 12 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(783)

N. 11419/35-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanc Margherita fu Antonio, nata a Trieste il 10 luglio 1893 e residente a Trieste, Barcola, n. 505, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1515)

N. 11419/60/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tuti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Michele di Cristiano, nato a Trieste il 29 settembre 1871 e residente a Trieste, Barcola, n. 479, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Gioseffa Martelan nata Vodopivec fu Matteo, nata il 1° giugno 1874, moglie;
2. Lodovico di Michele, nato il 9 agosto 1900, figlio;
3. Federico di Michele, nato il 18 giugno 1902, figlio;
4. Giuseppina di Michele, nata il 9 giugno 1909, figlia;
5. Anna di Michele, nata il 12 giugno 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1517)

N. 11419/66/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Michele di Giorgio, nato a Trieste il 12 settembre 1880 e residente a Trieste, Barcola, n. 802, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Zora di Michele, nata il 6 dicembre 1909, figlia;
2. Vita di Michele, nata il 19 maggio 1911, figlia;
3. Emilio di Michele, nato il 30 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1518)

N. 11419/77/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Rodolfo di Mattia, nato a Trieste l'8 febbraio 1876 e residente a Trieste, Barcola, n. 92, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giustina Martelanc nata Martelanc di Cristiano, nata il 20 aprile 1878, moglie;
2. Miroslavo di Rodolfo, nato il 17 maggio 1900, figlio;
3. Maria di Rodolfo, nata il 2 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1519)

N.11419/47/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanc ved. Rosa fu Luca Pipan, nata a Trieste il 3 marzo 1868 e residente a Trieste, Barcola, n. 182, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Angelo fu Bortolo, nato il 15 maggio 1891, figlio;
2. Rosa fu Bortolo, nata il 15 novembre 1900, figlia;
3. Luigi fu Bortolo, nato il 29 aprile 1904, figlio;
4. Umberto fu Bortolo, nato il 24 febbraio 1906, figlio;
5. Emilia fu Bortolo, nata il 10 agosto 1908, figlia;
6. Vittorio fu Bortolo, nato il 5 febbraio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1520)

N. 11419/76/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Venceslao di Giusto, nato a Trieste il 7 ottobre 1878 e residente a Trieste, Barcola, numero 881, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Lucia Martelanc nata Cok fu Antonio, nata il 20 dicembre 1878, moglie;
2. Guglielmo di Venceslao, nato il 15 giugno 1906, figlio;
3. Miroslavo di Venceslao, nato il 3 luglio 1909, figlio;
4. Dana di Venceslao, nata il 14 dicembre 1910, figlia;
5. Venceslao di Venceslao, nata il 19 giugno 1912, figlio;
6. Milena di Venceslao, nata il 16 dicembre 1913, figlia;
7. Irma di Venceslao, nata il 5 agosto 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1521)

N. 11419/31-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanz Albina di Carlo, nata a Trieste il 25 febbraio 1910, e residente a Trieste, Barcola, n. 831, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Ondina Maria di Albina, nata il 17 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1522)

N. 11419/59/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Alessandro fu Giovanni, nato a Trieste il 25 dicembre 1880 e residente a Trieste, Prosecco, n. 122, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - [illegible] VII

Il prefetto: PORRO.

(1523)

N. 11419/32-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanz Amalia fu Antonio, nata a Trieste il 5 aprile 1873 e residente a Trieste, Guardiella n. 395, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1524)

N. 11419/33-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Angelo di Emilia, nato a Trieste il 30 ottobre 1919 e residente a Trieste, Barcola, numero 717, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1525)

N. 11419/81/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martellanz ved. Antonia fu Francesco Zivitz, nata a Trieste il 29 dicembre 1859 e residente a Trieste, Barcola n. 798, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1526)

N. 11419/34-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Antonio fu Bortolo, nato a Trieste il 17 maggio 1858 e residente a Trieste, Barcola, numero 480, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Antonia Martelanz nata Krezizh di Giuseppe, nata il 10 maggio 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1527)

N. 11419/38-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Bortolo fu Luca, nato a Trieste il 5 agosto 1860 e residente a Trieste, Barcola, n. 888, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Martellanz nata Krecic di Pietro, nata il 27 aprile 1863, moglie;
2. Gioseffa di Bortolo, nata il 10 marzo 1890, figlia;
3. Maria di Bortolo, nata l'8 agosto 1891, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 94.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.85	Belgrado	33.79
Svizzera	369.92	Budapest (Pengo)	3.337
Londra	92.77	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.107
Spagna	237.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.56	Rendita 3.50 %	69.675
Romania	11.38	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Oro	16.77	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.49	Consolidato 5 %	84 —
New York	19.079	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.055	I serie	75.80
Oro	368.13	II serie	77.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 173.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 12 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Capasso Filomena di Nicolò — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 49, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 13 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Ascoli Piceno — Intestazione: don Serafino Salvati fu Antonio, per conto della Congrega SS. Rosario in Pescolla di Castorano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2166)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 41 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1930, n. 121, che autorizza l'assunzione, mediante pubblici concorsi per esami, di 41 vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra ed i decorati di medaglia al valore militare, ad anni 39.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere tra-

smesse al Ministero della guerra — Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione personali civili, e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

6° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

7° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

8° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per gli ufficiali di complemento e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato, in carta bollata, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 4 non perverranno corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Detti esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;

2° diritto costituzionale;

3° diritto amministrativo;

4° economia politica e scienza delle finanze;

5° nozioni di diritto penale riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;

6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;

7° nozioni di diritto corporativo;

8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

I giorni in cui si svolgeranno le prove di esame saranno comunicati ai singoli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, salvochè il Consiglio di amministrazione non ritenga di prorogare l'esperimento per altri sei mesi. Il licenziamento non dà diritto al alcun indennizzo.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde a datare dal 1° luglio 1930, giusta il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

(2217)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.